



Corriere Legislativo



Le Norme

Sintesi esplicative di norme rilevanti, nazionali ed europee, pubblicate in gazzetta, con eventuali stralci dell'articolato e link al testo integrale.



Concorsi ed Esami



Giurisprudenza rilevante













dal Parlamento

L'iter di provvedimenti di particolare interesse all'esame di Camera e Senato, nei lavori delle aule e delle commissioni.



24 IN EVIDENZA

10
24

-  Rilevazione tassi d'interesse per la normativa sull'usura
-  Decreto-legge 1 ottobre 2024, n. 137 – Norme urgenti per gli atti di violenza contro il personale sanitario in servizio e per i danneggiamenti delle strutture sanitarie
-  Nuove norme europee per un elevato livello comune di cibersecurity
-  Razionalizzazione di tributi indiretti diversi dall'IVA
-  Normativa nazionale complementare al codice doganale dell'Unione Europea
-  Modifiche al codice di condotta per gli aderenti al regime dell'adempimento collaborativo
-  Revisione del regolamento afferente la vigilanza circa l'inconferibilità e l'incompatibilità degli incarichi dei funzionari pubblici
-  Fondo per l'Alzheimer e le demenze – Annualità 2024-2026
-  Ordinanza del commissario straordinario per il giubileo di autorizzazione al Sindaco di Roma per stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato in deroga ai vigenti limiti di età
-  Conversione in Legge con modificazioni del Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, norme urgenti in tema fiscale, termini normativi e misure economiche



CORRIERE LEGISLATIVO Newsletter n. 40-41/2024

A cura di: Mariano Berardi, Luciana Marino

Progetto grafico di: Andrea Blasi - Foto: Adobe Stock





segue in evidenza

- Requisiti di biosicurezza per attività di acquacoltura
- Allineamento della normativa nazionale a quella europea per la gestione globale dei dati
- Determinazione del costo standard per gli studenti universitari in corso 2024-2026
- Decreto-legge 11 ottobre 2024, n.145 – norme urgenti in tema di ingresso di lavoratori stranieri, tutela delle vittime del caporalato, gestione flussi migratori e connessi procedimenti giurisdizionali
- CONCORSI ED ESAMI
- GIURISPRUDENZA RILEVANTE
CORTE DI CASSAZIONE – (Assegno di separazione)

“[...] L'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve, invece, essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, [...] essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi [...]”.

- GIURISPRUDENZA RILEVANTE
CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA N. 135-2024 - (Aiuto al suicidio)

[Aiuto al suicidio - Non punibilità, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019, di chi, alle condizioni e modalità stabilite nella medesima sentenza, agevola l'esecuzione del proposito di suicidio. Necessità, tra le condizioni indicate, che sussista anche quella che l'aiuto sia prestato a una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale.]

- NOTIZIE DAL PARLAMENTO



Le Norme

Newsletter n. 40/2024

30
09
24

RILEVAZIONE TASSI D'INTERESSE PER LA NORMATIVA SULL'USURA

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto 25 settembre 2024, procede alla rilevazione dei tassi d'interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2024 e con applicazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2024. Pertanto, i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° aprile 2024 - 30 giugno 2024, sono riportati nella tabella allegato A al suddetto decreto, il quale entra in vigore il 1° ottobre 2024. Dalla predetta data e sino al 31 dicembre 2024, ai fini della determinazione degli interessi usurari, i tassi riportati nella tabella citata, devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite ed il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. Le banche e gli intermediari finanziari hanno l'obbligo di affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella allegato A. Le banche e gli intermediari finanziari, osservano i criteri di calcolo delle «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura», diramate dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° luglio 2024 - 30 settembre 2024, alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nello specifico decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. I sunnominati tassi effettivi globali medi, non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. In base all'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti. ■

READ MORE ►

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 229 DEL 30.09.2024



segue le norme

30
09
24

CESSAZIONE DELLA MOBILITAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE PER L'INCENDIO BOSCHIVO VERIFICATOSI NELLE VICINANZE DI ATENE

Con decreto 24 settembre 2024 è disposta la cessazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per intervento all'estero, disposta con decreto 13 agosto 2024, in conseguenza del grave incendio boschivo verificatosi in prossimità di Atene. Con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, saranno assegnati contributi per il concorso alla copertura finanziaria degli oneri sostenuti dalle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile mobilitate, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali. [■](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 229 DEL 30.09.2024**

01
10
24

DECRETO-LEGGE 1 OTTOBRE 2024, N. 137 - NORME URGENTI PER GLI ATTI DI VIOLENZA CONTRO IL PERSONALE SANITARIO IN SERVIZIO E PER I DANNEGGIAMENTI DELLE STRUTTURE SANITARIE

Con il decreto-legge 1 ottobre 2024, n. 137, sono emanate misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura, nell'esercizio delle loro funzioni nonché i danneggiamenti dei beni destinati all'assistenza sanitaria, al fine di arginare i recenti episodi di cui è rimasto vittima il personale sanitario. Pertanto, sono, in via preliminare, poste in essere le seguenti modifiche al codice di procedura penale. A) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera a-bis), sono inserite le seguenti: «a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale; a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635, terzo comma, del codice penale;»; b) all'articolo 382-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone



segue le norme

esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.». Ed ancora, quanto ai danneggiamenti, si dispone che all'articolo 635 del codice penale, dopo il secondo comma sia inserito il seguente: «Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583-quater, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.». Il decreto-legge entra in vigore il 02.10.2024. [■](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 230 DEL 01.10.2024**

01
10
24

NUOVE NORME EUROPEE PER UN ELEVATO LIVELLO COMUNE DI CYBERSICUREZZA

Con il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, si recepisce la direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148. Il decreto suddetto, sancisce misure tese a garantire un livello elevato di sicurezza informatica in ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il livello comune di sicurezza informatica in ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il livello comune di sicurezza nell'Unione europea, onde migliorare il funzionamento del mercato



segue le norme

interno. All'occorrenza, si prevede: a) la Strategia nazionale di cybersicurezza, recante previsioni volte a garantire un livello elevato di sicurezza informatica; b) l'integrazione del quadro di gestione delle crisi informatiche, nel contesto dell'organizzazione nazionale per la gestione delle crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza; c) la conferma dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale: 1) Autorità nazionale competente NIS (*Network and Information Security*), disciplinandone i poteri inerenti all'implementazione ed all'attuazione del predetto decreto; 2) Punto di contatto unico NIS, assicurando il raccordo nazionale e transfrontaliero; 3) Gruppo di intervento nazionale per la sicurezza informatica in caso di incidente in ambito nazionale (CSIRT Italia); d) la designazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con funzioni di coordinatore e del Ministero della difesa, ciascuno per gli ambiti di competenza, quali Autorità nazionali di gestione delle crisi informatiche su vasta scala, assicurando la coerenza con il quadro nazionale esistente in materia di gestione generale delle crisi informatiche, fermi restando i compiti del Nucleo per la Cybersicurezza; e) l'individuazione di Autorità di settore NIS che collaborano con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, supportandone le funzioni svolte quale Autorità nazionale competente NIS e Punto di contatto unico NIS; f) l'indicazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti a cui si applica il citato decreto e la definizione dei relativi obblighi in materia di misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica e di notifica di incidente; g) l'adozione di misure in materia di cooperazione e di condivisione delle informazioni ai fini dell'applicazione del predetto decreto, in particolare, attraverso la partecipazione nazionale a livello dell'Unione europea: 1) al Gruppo di cooperazione NIS tra autorità competenti NIS e tra punti di contatto unici degli Stati membri dell'Unione europea, nell'ottica di incrementare la fiducia e la collaborazione a livello unionale; 2) alla Rete delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche (EU-CyCLONe), al fine di sostenere la gestione coordinata a livello operativo degli incidenti e delle crisi cibernetiche su vasta scala e di garantire il regolare scambio di informazioni pertinenti tra gli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea; 3) alla Rete di CSIRT nazionali, nell'ottica di assicurare una cooperazione, sul piano tecnico, rapida ed efficace. Il decreto entra in vigore il 16.10.2024. [📄](#)

READ MORE ▶

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 230 DEL 01.10.2024



segue le norme

02
10
24

RAZIONALIZZAZIONE DI TRIBUTI INDIRETTI DIVERSI DALL'IVA

Il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, reca disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA. Tra le molteplici modificazioni, si segnalano le seguenti. Quanto all'imposta sulle successioni e donazioni, le dizioni: «ufficio del registro» e «uffici del registro» sono sostituite dalle seguenti: «ufficio dell'Agenzia delle entrate» e «uffici dell'Agenzia delle entrate», le parole: «Ministro per i beni e le attività culturali » sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della cultura», le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali » e «amministrazione per i beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della cultura», le parole: «Commissione tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria» e le parole: «Ministro delle finanze» e «Ministero delle finanze» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze» e «Ministero dell'economia e delle finanze»; l'imposta predetta si applica, inoltre, su i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione. Per quanto attiene l'imposta di bollo, si segnala che per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, l'imposta di bollo può essere assolta anche mediante contrassegno telematico. Ed ancora, la tabella delle tasse ipotecarie è sostituita dalla tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui all'allegato 2 al suddetto decreto. Inoltre, sono esentati dai tributi speciali i servizi erogati con modalità automatizzata, via via individuati con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Particolarmente rilevante, inoltre, la sistematizzazione a regime dell'accesso pubblico telematico alle banche dati ipotecaria e catastale. Pertanto, l'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale è consentito a chiunque, anche su base convenzionale, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Infine, per alcune tipologie di aggiornamenti delle intestazioni catastali, conseguenti al decesso di soggetti iscritti in catasto in qualità di titolari di diritti di usufrutto, uso e abitazione, questi sono effettuati, in sostituzione dei soggetti obbligati, dall'Agenzia delle entrate, in esenzione da tributi e oneri, sulla base delle comunicazioni effettuate all'anagrafe tributaria. Il decreto entra in vigore il 03.10.2024. [📄](#)

READ MORE ▶

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 231 DEL 02.10.2024



segue le norme

02
10
24

AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2024, n. 140, adegua e coordina le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tra le altre modificazioni, si segnalano le seguenti per quanto attiene gli organi collegiali. In sede locale, ciascuno dei comandanti posti al vertice delle organizzazioni: territoriale, addestrativa, forestale, ambientale e agroalimentare, mobile e speciale nomina tre distinte Commissioni per l'assegnazione degli alloggi ufficiali, sottufficiali e appuntati e carabinieri, composte da: a) Presidente: Comandante del corpo competente; b) un ufficiale dell'ente amministrativo nominato da uno dei predetti comandanti posti al vertice delle organizzazioni; c) tre componenti della categoria interessata, designati dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice, individuati mediante scelta a scrutinio, tra il personale in servizio nei comandi di vertice interessati. Dall'attuazione del suddetto decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono a porre in essere le disposizioni del predetto decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il citato D.P.R. entra in vigore il 17.10.2024. [📄](#)

READ MORE ▶

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 231 DEL 02.10.2024

03
10
24

NORMATIVA NAZIONALE COMPLEMENTARE AL CODICE DOGANALE DELL'UNIONE EUROPEA

Con decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, sono approvate le disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione Europea, recate nell'allegato 1, il quale è parte integrante del suddetto decreto, articolato come segue. Titolo I: disposizioni generali, capo I: fonti, definizioni e linea di vigilanza doganale; capo II: organizzazione dei



segue le norme

servizi doganali; capo III: vigilanza e controlli; titolo II: rapporto doganale; capo I: obbligazione doganale e diritti doganali; capo II: la rappresentanza doganale; capo III: procedure di accertamento; capo IV: revisione dell'accertamento; capo V: riscossione; titolo III: movimento delle merci; capo I: disposizioni sulla temporanea custodia delle merci; capo II: entrata delle merci; sezione prima: arrivo da laghi; sezione seconda: arrivi dal mare e per via aerea; capo III: uscita delle merci; titolo IV: procedure e regimi doganali particolari; capo I: deposito doganale e istituti speciali; capo II: speciali agevolazioni per il traffico internazionale; capo III: provviste e dotazioni di bordo delle navi e degli aeromobili; titolo V: trattamento delle merci; titolo VI: violazioni doganali; capo I: sanzioni di natura penale; capo II: sanzioni di natura amministrativa; capo III: disposizioni comuni al contrabbando e alle sanzioni amministrative; titolo VII: disposizioni finali; capo I: scritture doganali. Per quanto attiene alle modificazioni afferenti gli spedizionieri doganali, si dispone che l'esercizio della professione di spedizioniere doganale sul territorio nazionale è subordinato al rilascio di apposita patente, con validità illimitata, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di seguito denominata «Agenzia», sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Gli spedizionieri doganali, o doganalisti, sono iscritti al relativo albo professionale, quali esperti negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali. Gli spedizionieri doganali iscritti all'albo sono inoltre abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti locali, per effetto di norme nazionali o unionali, possono affidare ai privati. Gli esami di Stato per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale sono indetti, con provvedimento dell'Agenzia, con cadenza annuale. Il bando di indizione degli esami è pubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per i candidati in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, l'esame di Stato per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale consiste in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio. Per i candidati in possesso di laurea in discipline economiche, giuridiche ed equipollenti, l'esame di Stato consiste in un colloquio su tutte le discipline su cui vertono le prove concorsuali per i candidati in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il decreto entra in vigore il 04.10.2024. [📄](#)

READ MORE ▶

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 232 DEL 03.10.2024



03
10
24

DISPOSIZIONI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEO VERIFICATISI DAL 18 SETTEMBRE 2024 NELLA FASCIA COSTIERA DELLE MARCHE

La presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento della protezione civile. Con ordinanza n. 1101 del 24 settembre 2024, dispone primi interventi urgenti in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche. All'occorrenza, il Presidente della Regione Marche è nominato Commissario delegato. Per porre in essere le suddette attività, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, delle strutture commissariali già operanti sul territorio regionale, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese le società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario delegato dispone, con proprio provvedimento, l'individuazione dei comuni interessati dagli eventi di cui in premessa, nei cui ambiti territoriali vengono attuate le misure oggetto della presente ordinanza, e ne invia elenco al Dipartimento della protezione civile, mentre predispone, nel limite delle risorse disponibili, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano reca le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti: a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità; b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure tese a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea. Il suddetto piano, deve contenere, per ciascuna misura, ove compatibile con la specifica tipologia, la località, le coordinate geografiche WGS84, la relativa descrizione tecnica con la durata e l'indicazione dell'oggetto della criticità, oltre alla indicazione della relativa stima di costo. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse previste, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere



rese disponibili. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse. Le risorse finanziarie sono erogate previo rendiconto delle spese sostenute, mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza, ovvero agli operatori economici sulla base dei provvedimenti di liquidazione sottoscritti dal soggetto attuatore. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato può erogare anticipazioni, volte a consentire il pronto avvio degli interventi. Gli interventi disposti con la suddetta ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, al bisogno, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. Onde garantire l'espletamento delle operazioni previste dalla citata ordinanza, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione nel possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento. [🔗](#)

READ MORE ▶

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 232 DEL 03.10.2024

04
10
24

MISURE DI CONTRASTO PER LA PESTE SUINA

Con ordinanza n. 5 del 2 ottobre 2024, il Commissario straordinario alla peste suina africana, presso il Ministero della salute, dispone ulteriori misure volte all'eradicazione e sorveglianza della suddetta peste suina. Le predette misure sono finalizzate al: a) contenimento della popolazione di cinghiali selvatici nelle zone soggette a restrizione attraverso il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali o eventuale costruzione di ulteriori barriere; b) depopolamento dei cinghiali selvatici ai fini dell'eradicazione della malattia; c) sorveglianza epidemiologica nei suini domestici e nei cinghiali selvatici; d) misure di biosicurezza negli stabilimenti. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano



segue le norme

L'applicazione delle predette misure tenendo conto della loro situazione epidemiologica e dell'organizzazione territoriale, sotto il coordinamento della struttura commissariale e del Ministero della salute. Per rendere discontinua la distribuzione territoriale del cinghiale selvatico, limitare la diffusione della peste suina africana (PSA) in territori ad oggi indenni e garantire l'applicazione delle misure della citata ordinanza, la struttura commissariale, sentito il Gruppo operativo degli esperti (di seguito GOE), in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, coordina il potenziamento delle barriere autostradali esistenti, attuato dalle società concessionarie autostradali e, se del caso, dagli enti proprietari delle strade, tramite la chiusura o la gestione dei punti di passaggio naturali o artificiali eventualmente presenti sopra e sotto il solido autostradale, la relativa manutenzione, nonché la costruzione di ulteriori barriere fisiche. In caso di costruzione di barriere ex-novo al di fuori della rete autostradale, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano interessate, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto collaudo da parte della società di committenza, prendono definitivamente in consegna, in relazione alla propria competenza territoriale, le opere realizzate dal Commissario straordinario alla PSA. Ogni onere connesso alla gestione e alla manutenzione delle opere di cui sopra resta a carico della regione o della provincia autonoma interessata a far data dalla consegna; rimane in facoltà della regione o provincia autonoma interessata l'eventuale ulteriore trasferimento delle opere alle province e ai comuni, per i tratti di rispettiva competenza. Nei luoghi ove è attuato il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali ovvero la costruzione di ulteriori barriere fisiche, è individuata, a ridosso delle anzidette barriere, in funzione dell'analisi del rischio, una Zona di controllo dell'espansione virale (di seguito Zona CEV), di dimensioni variabili sino ad un massimo di 10 km per lato (internamente ed esternamente), ove effettuare il depopolamento per la costituzione di una «zona bianca», in combinazione con altre misure, onde arrestare la diffusione della PSA. Nella Zona CEV è vietata l'attività venatoria e di controllo faunistico verso la specie cinghiale, indipendentemente dalle zone soggette a restrizione ricadenti nella Zona CEV. L'attività venatoria verso le altre specie è consentita sulla base delle regole vigenti nelle zone soggette a restrizione, rispettando i protocolli di biosicurezza. [🔗](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 233 DEL 04.10.2024**



segue le norme

04
10
24

CESSAZIONE DELLA MOBILITAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE PER L'ERUZIONE DEL VULCANO STROMBOLI

Il dipartimento della Protezione Civile, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto 24 settembre 2024, dispone la cessazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione in conseguenza degli eventi connessi all'attività eruttiva del vulcano Stromboli, susseguitasi a partire dal mese di giugno 2024. Pertanto, con provvedimento del Capo del Dipartimento della suddetta protezione Civile, saranno assegnati contributi per il concorso alla copertura finanziaria degli oneri sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. [🔗](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 233 DEL 04.10.2024**

05
10
24

MODIFICHE AL CODICE DI CONDOTTA PER GLI ADERENTI AL REGIME DELL'ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

Con decreto 3 ottobre 2024, recante modifica del decreto 29 aprile 2024, concernente l'approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo, si dispongono alcuni rilevanti ed innovativi principi di pariteticità tra fisco e contribuenti. Infatti, il suddetto codice di condotta è volto ad indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l'Agenzia delle entrate ed i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo, previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante "Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23", allegato al suddetto decreto, di cui costituisce parte integrante. Gli impegni reciprocamente assunti dall'Agenzia delle entrate e dai contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo, vincolano i soggetti a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale la richiesta di adesione al regime



segue le norme

di adempimento collaborativo è trasmessa all'Agenzia. Per i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, il codice di condotta in questione impegna l'Agenzia delle entrate ed i contribuenti aderenti al regime a partire dalla medesima data. [🔗](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 234 DEL 05.10.2024**

05
10
24

RIPARTO DEL FONDO PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI – ANNO 2023

Il dipartimento della Protezione Civile, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto 16 luglio 2024, procede al riparto delle risorse del Fondo per la realizzazione del Piano nazionale delle azioni di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, relative all'annualità 2023. Sulla base della ricognizione delle più urgenti necessità, posta in essere dal Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Comitato tecnico specificamente operante, si provvede al riparto delle risorse del Fondo, pari a complessivi 50 milioni di euro per l'annualità 2023, di cui 30 milioni tra le amministrazioni centrali e 20 milioni tra le regioni e province autonome, secondo le tabelle allegate al citato decreto, che ne costituiscono parte integrante. Il Dipartimento della protezione civile assicura il trasferimento delle risorse assegnate alle amministrazioni centrali mediante aperture di credito ai rispettivi funzionari delegati, individuati ed indicati dalle suddette amministrazioni centrali, in funzione della natura delle acquisizioni ed alle Regioni e Province autonome, sui relativi conti di tesoreria, con le seguenti modalità: 90% dell'importo assegnato, in via di anticipazione, alla presentazione di un piano di impiego delle risorse complessivamente attribuite, anche mediante ricorso all'integrazione di contratti ed attività già in essere; 10% a saldo, alla presentazione della relazione finale di completamento degli interventi e di realizzazione finanziaria degli stessi. Con successivo decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, saranno definite le relative modalità di rendicontazione e monitoraggio delle attività svolte. Ai fini del trasferimento delle risorse, gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ove previsto. [🔗](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 234 DEL 05.10.2024**



segue le norme

05
10
24

REVISIONE DEL REGOLAMENTO AFFERENTE LA VIGILANZA CIRCA L'INCONFERIBILITA' E L'INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI DEI FUNZIONARI PUBBLICI

L'Autorità nazionale anticorruzione, (ANAC) , diffonde un comunicato ufficiale al fine di rendere nota l'approvazione della delibera n. 412 in data 11 settembre 2024, con la quale si procede alla revisione del regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari. La delibera ed il relativo testo consolidato sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/de1.412.2024>. [🔗](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 234 DEL 05.10.2024**



Newsletter n. 41/2024

07
10
24

FONDO PER L'ALZHEIMER E LE DEMENZE - ANNUALITA' 2024-2026

Il Ministero della salute, con decreto 5 settembre 2024, procede al riparto delle annualità 2024-2026 del fondo per l'Alzheimer e le demenze, le cui risorse sono ripartite ed assegnate secondo i criteri e le modalità indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del suddetto decreto. Secondo l'art. 2, commi 107 e 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote del citato fondo, riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, sono indisponibili. Stante il nuovo finanziamento del Fondo per l'Alzheimer e le demenze, le quote del triennio pregresso, erogate dal Ministero e non utilizzate per intero entro il 31 marzo 2024 dalle regioni, non saranno da restituire e potranno continuare ad essere utilizzate in continuità con le attività ancora in essere e secondo quanto previsto nei piani triennali approvati in data 8 luglio 2022. Le modalità di rendicontazione afferenti al completo utilizzo delle risorse del precedente finanziamento sono stabilite nell'allegato 1. Le regioni sono in ogni caso tenute ad inviare, entro il 31 maggio 2024, al Ministero della salute la relazione sulle attività svolte e la rendicontazione di spesa del precedente finanziamento fino alla data del 31 marzo 2024, giusta quanto previsto dal precedente decreto di proroga.

Il Tavolo permanente sulle demenze, previsto dal Piano nazionale demenze, assicura il monitoraggio dell'impiego delle somme tramite l'acquisizione di report periodici da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità disposte all'allegato 1, che costituisce parte integrante del citato decreto. Il sunnominato decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e, quindi, in data 08 ottobre 2024. [🔗](#)

READ MORE [▶](#)

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 235 DEL 07.10.2024



07
10
24

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL GIUBILEO DI AUTORIZZAZIONE AL SINDACO DI ROMA PER STIPULARE UN CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN DEROGA AI VIGENTI LIMITI DI ETÀ

Il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, con ordinanza n. 35 del 26 settembre 2024, autorizza l'instaurazione di un rapporto di lavoro con contratto individuale a tempo determinato, ex articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'incarico di segretario tecnico del sindaco di Roma Capitale, in deroga ai limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni, in relazione alle complesse attività finalizzate alla realizzazione dell'evento giubilare. All'occorrenza, secondo quanto previsto dal comma 425, dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, l'amministrazione di Roma Capitale, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, in relazione alle complesse attività finalizzate alla realizzazione dell'evento giubilare, da svolgere sotto il coordinamento e le direttive del Commissario straordinario, è autorizzata ad adottare i relativi provvedimenti amministrativi per l'instaurazione di un rapporto di lavoro con contratto individuale a tempo determinato, ex art. 90 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'incarico di segretario tecnico del sindaco in deroga alle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012. La durata del suddetto contratto non potrà eccedere il 31 dicembre 2025. La suddetta ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso la predetta ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni. [🔗](#)

READ MORE [▶](#)

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 235 DEL 07.10.2024



segue le norme

08
10
24

CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2024, N. 113, NORME URGENTI IN TEMA FISCALE, TERMINI NORMATIVI E MISURE ECONOMICHE

La legge 7 ottobre 2024, n. 143 converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, di cui abbiamo offerto, a suo tempo, tempestiva contezza. Tra le altre, si segnalano alcune rilevanti modifiche apportate in sede di conversione. Quanto al bonus per i lavoratori dipendenti da corrispondere in sede di tredicesima, si dispone che per l'anno 2024 è erogata un'indennità, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro; b) il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, dello stesso testo unico delle imposte sui redditi; c) l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49 del citato testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è rapportata al periodo di lavoro. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. I sostituti d'imposta riconoscono l'indennità suddetta unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. L'indennità di cui al comma 1 è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto



segue le norme

d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora l'indennità erogata dal sostituto d'imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione. Per quanto attiene alle cosiddette frodi informatiche, segnatamente in ordine al diritto di autore televisivo, si sottolinea la seguente disposizione. "I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615-ter [Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico] o dell'articolo 640-ter del codice penale, [Frode informatica] devono segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili. 2. I soggetti suddetti devono designare e notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della predetta legge. I soggetti sunnominati che non sono stabiliti nell'Unione europea e che offrono servizi in Italia, devono designare per iscritto, notificando all'Autorità il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. 3. Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione predetta e della comunicazione prevista al comma 2, sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231." La legge entra in vigore il 09 ottobre 2024. 📌

READ MORE ▶

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 236 DEL 08.10.2024



segue le norme

08 10 24 **TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2024, N. 113**

Testo del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 186 del 9 agosto 2024), coordinato con la legge di conversione 7 ottobre 2024, n. 143 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.»

[READ MORE](#)

[LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 236 DEL 08.10.2024](#)

08 10 24 **REQUISITI DI BIOSICUREZZA PER ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA**

Il decreto 25 settembre 2024 del Ministero della salute, detta i requisiti di biosicurezza per gli stabilimenti d'acquacoltura riconosciuti e di altre tipologie di attività ad essi correlate. Sono pertanto definite le modalità operative specifiche per l'applicazione, da parte degli operatori che detengono animali d'acquacoltura e per i trasportatori di tali animali, delle misure di biosicurezza negli stabilimenti riconosciuti che detengono animali d'acquacoltura, nonché nei mezzi dedicati al loro trasporto. Le disposizioni del suddetto decreto si applicano: a) ai seguenti stabilimenti di acquacoltura riconosciuti: 1) stabilimenti oppure gruppi di stabilimenti in cui gli animali sono detenuti per essere movimentati vivi o come prodotti di origine animale; 2) stabilimenti con status confinato; 3) stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie di cui all'art. 179 del regolamento (UE) 2016/429; 4) stabilimenti di acquacoltura a scopo ornamentale a struttura aperta; 5) stabilimenti di acquacoltura a scopo ornamentale a struttura chiusa che, a causa delle loro modalità di movimento, comportano un rischio significativo di malattia; 6) navi o altre strutture mobili in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti temporaneamente per essere sottoposti a trattamento o a un'altra procedura connessa all'allevamento; 7) stabilimenti di quarantena o di specie vettrici in isolamento fino al momento in cui non sono più considerati tali; b) ai centri di depurazione; c) ai centri di spedizione; d) alle zone di stabu-



segue le norme

lazione. Le disposizioni del predetto decreto si applicano nell'ambito delle attività di prevenzione e controllo delle malattie che interessano il settore dell'acquacoltura.

[READ MORE](#)

[LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 236 DEL 08.10.2024](#)

09 10 24 **LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA COOPERATIVE SOCIALI "NIDI" - ONLUS**

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con decreto 20 settembre 2024, dispone la liquidazione coatta amministrativa delle «Cooperative sociali Nidi società cooperativa onlus in liquidazione» e nomina il commissario liquidatore. Pertanto, la società cooperativa «Cooperativa sociale Nidi società cooperativa onlus in liquidazione», con sede in Legnano (MI) (codice fiscale 12377860155) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del Codice civile. Preso atto degli specifici requisiti professionali, che si evincono dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Claudia Brambilla, nata a Erba (CO) il 19 dicembre 1992 (codice fiscale BRMCLD92759D416F), ivi domiciliata in corso XXV Aprile n. 74/E. Al suddetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

[READ MORE](#)

[LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 237 DEL 09.10.2024](#)

09 10 24 **LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLA "CAPITOLINA F.A.I. FAMIGLIA-ANZIANI-INFANZIA" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN LIQUIDAZIONE**

Con decreto 20 settembre 2024, del Ministero delle imprese e del made in Italy, si dispone la liquidazione coatta amministrativa della "Capitolina F.A.I. (Famiglia-Anziani-Infanzia) società



segue le norme

cooperativa sociale a r.l. in liquidazione” e la conseguente nomina del commissario liquidatore. Pertanto, la citata società cooperativa, con sede in Roma (codice fiscale 07325420581) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del Codice civile. In base agli specifici requisiti professionali, risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l’avv. Vittorio Vasta, nato a Catania (CT) il 3 novembre 1984 (codice fiscale VSTVTR84S03C351U), domiciliato in Roma, via Antonio Baiamonti n. 10. Al sunnominato commissario liquidatore, spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016. [📄](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 237 DEL 09.10.2024**

10
10
24

ALLINEAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE A QUELLA EUROPEA PER LA GESTIONE GLOBALE DEI DATI

Il decreto legislativo 7 ottobre 2024, n. 144, reca norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724. Quindi, il suddetto decreto designa l’autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati e per la registrazione di organizzazioni che gestiscono dati, nonché gli organismi competenti per specifici settori che assistono gli enti pubblici che concedono o rifiutano l’accesso a particolari categorie di dati, dettando la disciplina sanzionatoria per le violazioni del medesimo regolamento. Restano ferme le disposizioni in materia di protezione dei dati personali e di controllo sul trattamento dei medesimi dati, oltre alle competenze del Garante per la protezione dei dati personali, dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, previste a legislazione vigente. All’occorrenza, l’Agenzia per l’Italia digitale, di seguito denominata «AgID», è designata quale autorità com-



segue le norme

petente allo svolgimento dei compiti relativi alla procedura di notifica per i servizi di intermediazione dei dati, nonché quale autorità competente alla registrazione di organizzazioni per “l’altruismo” dei dati. *[Per “data altruism” si intende, in estrema sintesi, socializzare dati dei quali si ha diritto di disporre, per scelta consapevole e volontaria. N.d.r.]*. L’AgID svolge la propria attività in maniera imparziale, trasparente, coerente, affidabile e tempestiva, salvaguardando, nell’esercizio della propria attività, la concorrenza leale e la non discriminazione. L’AgID lavora in stretta cooperazione con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Garante per la protezione dei dati personali e, a tal fine, può stipulare con gli stessi specifiche convenzioni di collaborazione non onerose. Gli accordi definiscono le forme e i modi di esercizio del coordinamento, anche endoprocedimentale, delle competenze, nell’ambito delle reciproche attribuzioni di AgID, del Garante per la protezione dei dati personali, dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e delle altre amministrazioni competenti, in riferimento a quanto trattato. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, gli accordi prevedono forme specifiche di consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, ogniquale volta il procedimento amministrativo realizzato da AgID abbia implicazioni in termini di protezione dei dati. L’AgID, sentite l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Garante per la protezione dei dati personali per le questioni di rispettiva competenza, detta, con proprio provvedimento, le disposizioni tecniche e organizzative per facilitare l’altruismo dei dati nonché le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei loro dati nell’interesse generale. L’AgID provvede al monitoraggio ed al controllo della conformità dei fornitori dei servizi di intermediazione dei dati ai requisiti previsti dal regolamento medesimo. L’AgID provvede, inoltre, al monitoraggio ed al controllo della conformità alle prescrizioni del regolamento medesimo da parte delle organizzazioni riconosciute per l’altruismo dei dati. Il decreto entra in vigore il 25.10.2024. [📄](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 238 DEL 10.10.2024**



10
10
24

DETERMINAZIONE DEL COSTO STANDARD PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI IN CORSO 2024-2026

Il Ministero dell'università e della ricerca, con decreto n. 1166 del 7 agosto 2024, determina il modello di calcolo del costo standard per studente in corso 2024-2026, da utilizzare ai fini della ripartizione di una percentuale del fondo per il finanziamento ordinario (FFO), al netto degli interventi con vincolo di destinazione. Il calcolo del costo standard fa riferimento allo studente iscritto ai corsi di laurea e di laurea magistrale in corso, inteso come studente regolarmente iscritto nell'Ateneo, ove in regola con la contribuzione studentesca per l'anno accademico di riferimento, da un numero di anni complessivi non superiore alla durata normale del corso frequentato. Ai soli fini della ripartizione del FFO, sono inoltre considerati gli studenti iscritti al primo anno fuori corso, intesi come studenti regolarmente iscritti nell'Ateneo da un numero di anni complessivi non eccedente la durata normale del corso frequentato aumentato di un anno. Gli studenti iscritti part-time sono considerati in relazione alla maggiore durata normale del loro percorso e con peso pari a 0,5. Gli studenti iscritti interateneo sono considerati per una quota proporzionale al numero degli Atenei partecipanti. Gli studenti con contemporanea iscrizione, ai sensi della legge 12 aprile 2022, n. 33, in due corsi, sono considerati con peso pari a 1 in entrambi i corsi se accreditati in due distinti Atenei. In caso di contemporanea iscrizione in due corsi dello stesso Ateneo, lo studente viene computato con peso massimo pari a 0,75 per ciascuno dei corsi. Gli indici del costo standard unitario per studente in corso, sono determinati sulla base dei criteri di seguito indicati: a) criterio del costo del personale docente, avendo come parametro stipendiale di riferimento il costo medio caratteristico per lo specifico Ateneo del professore di I fascia, riferito alla numerosità standard di professori di I e di II fascia e di ricercatori di cui al decreto ministeriale n. 1154/2021, riportata nella Tabella 1 dell'allegato 1 ed ai numeri standard degli studenti per ciascuna classe di corso di studi di cui alla Tabella 2 del medesimo allegato; b) criterio del costo della docenza a contratto, riferito alle ore di didattica integrativa aggiuntiva, pari al 30% del monte ore di didattica standard attribuito alla docenza di cui alla predetta lettera a), corrispondente a centoventi ore. Le ore di didattica integrativa a contratto sono parametrizzate rispetto a un costo orario di riferimento uniforme a livello nazionale fissato per il triennio 2024 - 2026 in € 100,00 lordo dipendente, pari a un costo orario standard di € 132,7 comprensivo degli oneri a carico dell'ateneo; c) 1. criterio del costo del personale tecnico



amministrativo, fissato al 37,5% del costo medio caratteristico del sistema universitario del professore di I fascia moltiplicato per la dotazione di docenza prevista alla Tabella 1, colonna e); 2. Criterio del costo relativo alle figure di supporto: I. numero di figure specialistiche richieste in sede di accreditamento dei corsi di studio. Ad ogni unità di personale è attribuito un costo medio pari al 10% del costo medio caratteristico di sistema di un professore di I fascia; II. numero di tutors per i corsi di studio a distanza, di cui al decreto ministeriale n. 1154/2021, nel numero di 3 per classe di laurea, 2 per classe di laurea magistrale e 5 per classe di laurea magistrale a ciclo unico in rapporto alle numerosità di riferimento delle relative classi. Ad ogni unità di personale è attribuito un costo medio pari al 10% del costo medio caratteristico di sistema di un professore di I fascia; III. numero di collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato ed a tempo indeterminato: ad ogni unità di personale in servizio è attribuito un costo medio pari a 26.000 euro in coerenza con il Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Istruzione e ricerca; d) criterio dei costi di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari. La quantificazione del costo standard è ottenuta attraverso la formula riportata al medesimo allegato 1, che tiene conto dei costi fissi non dipendenti dalla numerosità degli iscritti, della numerosità di studenti in corso, considerando le diseconomie di scala connesse alla gestione di Atenei di grandi dimensioni (superiore a 20.000 iscritti in corso) e della tipologia di corsi cui sono iscritti gli studenti rispetto alle aree disciplinari riportate alla Tabella 2 dell'allegato 1 e alle voci dei costi di cui alla Tabella 3 del medesimo allegato. [📄](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 238 DEL 10.10.2024**

11
10
24

DECRETO-LEGGE 11 OTTOBRE 2024, N.145 - NORME URGENTI IN TEMA DI INGRESSO DI LAVORATORI STRANIERI, TUTELA DELLE VITTIME DEL CAPORALATO, GESTIONE FLUSSI MIGRATORI E CONNESSI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, emana disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela ed assistenza alle vittime di caporalato, di gestio-



segue le norme

ne dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. Il provvedimento si articola come segue. Capo I: modifiche all'ingresso in Italia di lavoratori stranieri; capo II: disposizioni in materia di tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600,601,602,603-bis del Codice penale e altre disposizioni di contrasto al lavoro sommerso; capo III: disposizioni in materia di gestione di flussi migratori e di protezione internazionale; capo IV: disposizioni processuali; capo V: disposizioni transitorie e finali. Si riporta di seguito una selezione delle disposizioni più salienti. È irricevibile la domanda presentata dal datore di lavoro che nel triennio antecedente la presentazione non ha sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, all'esito di precedente, analoga domanda. La disposizione non si applica se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile. È altresì irricevibile la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione della stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per il reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale [Intermediazione *illecita e sfruttamento del lavoro*] o emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per il predetto reato. Entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto, firmato in forma autografa dal lavoratore, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento, nel medesimo termine, è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. Dell'avvenuta sottoscrizione del predetto contratto di soggiorno, è data comunicazione all'INPS, che iscrive il lavoratore stagionale d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). In merito al permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, si dispone quanto segue. 1. Quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del



segue le norme

codice penale commesso in danno di un lavoratore straniero sul territorio nazionale siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero sul territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili, il questore, su proposta dell'autorità giudiziaria procedente, rilascia con immediatezza, un permesso di soggiorno per consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza o allo sfruttamento. Il lavoratore in favore del quale sia stato rilasciato il suddetto permesso di soggiorno per «casi speciali», può essere ammesso alle misure di assistenza, di durata non superiore a quella del permesso di soggiorno speciale. Le citate misure di assistenza sono finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo. I giudici delle corti d'appello chiamati a comporre i collegi di reclamo avverso provvedimenti di espulsione, curano la propria formazione e aggiornamento con la frequenza, almeno annuale, dei corsi organizzati in materia di protezione internazionale dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (11.10.2024). [📄](#)

READ MORE ▶

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 239 DEL 11.10.2024

11
10
24

AVVISO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SUI BUONI FRUTTIFERI POSTALI

La Cassa depositi e prestiti s.p.a., diffonde un comunicato ufficiale al fine di rendere noto che, a partire dall'11 ottobre 2024, ha in emissione cinque nuove serie di buoni fruttiferi postali e che, contestualmente, a decorrere dalla medesima data, non sono più sottoscrivibili cinque pregresse serie di buoni fruttiferi postali, dettagliatamente specificate nel suddetto comunicato. Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. e sul sito: www.poste.it - nonché sul sito internet della CDP S.p.a.: www.cdp.it - sono a disposizione i fogli informativi dei buoni 3x2, 3x4, 4 anni Plus, ordinari e dei buoni fruttiferi postali quattro anni *risparmiosemplice*, contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocato-



segue le norme

re, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione. Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet: www.poste.it e www.cdp.it.

READ MORE

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 239 DEL 11.10.2024**

12
10
24

ASSEGNAZIONE DI RISORSE AGLI ENTI INTERESSATI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - ANNO 2024

Con decreto 8 agosto 2024 del Ministero della salute, si procede all'assegnazione delle risorse finanziarie agli enti interessati del finanziamento della Croce Rossa italiana per l'anno 2024. Pertanto, il finanziamento massimo disponibile per l'anno 2024, di 117.130.194,00 euro, ridotto rispettivamente di euro 6.468.865,00, di euro 1.109.762,00, di euro 276.831,00 e di euro 1.133.053,00, per recuperare la somma a debito dell'Ente: a) è attribuito per euro 359.186,00 all'ESACRI, a titolo di finanziamento del trattamento economico del personale assegnato alla gestione liquidatoria; b) è assegnato per euro 22.452.529,21 alle regioni interessate, a titolo di finanziamento per l'anno 2024 dei trattamenti economici del personale acquisito dagli enti del Servizio sanitario nazionale; c) è assegnato per euro 66.780.000,00, per il finanziamento della convenzione fra il Ministero della salute e l'Associazione della Croce rossa italiana, per l'anno 2024; d) resta accantonato per euro 18.549.967,79, per eventuali successive, necessarie assegnazioni. Sono salvaguardati eventuali necessari conguagli e compensazioni a carico degli enti di cui al suddetto decreto, anche a valere su quote del finanziamento spettanti agli stessi negli esercizi successivi al 2024. In sede di erogazione delle risorse, deve tenersi conto di quanto già anticipato. L'ente trasmette al Ministero della salute, in quanto vigilante, una relazione in merito all'utilizzo delle risorse oggetto del presente decreto, approvata con apposito provvedimento del commissario liquidatore e asseverata dal comitato di sorveglianza.

READ MORE

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 240 DEL 12.10.2024**



segue le norme

12
10
24

LINEE GUIDA PER GLI SPAZI FIERISTICI VOLTE A GARANTIRE ACCESSI EQUI E NON DISCRIMINATORI E LA TRASPARENZA PER LE IMPRESE TERZE CHE LAVORANO NEL MERCATO FIERISTICO

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, diffonde un comunicato al fine di rendere nota la pubblicazione del decreto recante le Linee guida volte a definire le modalità che il gestore dello spazio fieristico osserva per garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie ed una corretta e completa informazione alle imprese terze che operano nel mercato fieristico. Il predetto decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, del 13 settembre 2024, recante le linee guida volte a definire le modalità che il gestore dello spazio fieristico osserva per garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie e una corretta e completa informazione alle imprese terze che operano nel mercato fieristico, è pubblicato sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy ed è reperibile all'indirizzo: <https://www.mimit.gov.it/it/normativa/decreti-ministeriali/decreto-de-l-ministro-delle-imprese-e-del-made-in-italy-del-13-settembre-2024-linee-guida-settore-fieristico>.

READ MORE

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 240 DEL 12.10.2024**

12
10
24

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso dell'Autorità nazionale anticorruzione, recante: «Approvazione della delibera n. 412 dell'11 settembre 2024, recante: "Revisione del regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari» (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 234 del 5 ottobre 2024).

READ MORE

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 240 DEL 12.10.2024**



Concorsi ed Esami

SELEZIONE DALLE GAZZETTE UFFICIALI 4A SERIE SPECIALE
G.U. N. 79 DEL 01.10.2024

01
10
24

MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AVVISO

Rideterminazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a ottocentonovantatré posti, successivamente elevati a millecentottantadue, per il reclutamento di complessivi millecentoquarantotto allievi agenti della Polizia di Stato.

UNIVERSITA' DI CATANIA

CONCORSO

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di tecnologo secondo livello a tempo pieno e determinato della durata di diciotto mesi.

UNIVERSITA' DI CATANIA

CONCORSO

Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di vari profili professionali, a tempo determinato della durata di dodici mesi, pieno e parziale.

AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA DI MILANO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di assistente tecnico, area degli assistenti, a tempo indeterminato, per una delle Centrali NUE 112 o NEA 116117.

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO DI BENEVENTO

CONCORSO (scad. 31 ottobre 2024)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trenta posti di operatore socio-sanitario, area degli operatori.

READ MORE

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE 4ª Serie Speciale
SPECIALE CONCORSI ED ESAMI N. 79 DEL 01.10.2024



segue Concorsi ed Esami

G.U. N. 80 DEL 04.10.2024

04
10
24

MINISTERO DELLA CULTURA

RETTIFICA

Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di cinque allievi al quindicesimo ciclo del corso quinquennale della Scuola di alta formazione e studio dell'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro di Roma, anno accademico 2024-2025.

UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA

CONCORSO

Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato in tenure track e pieno, vari GSD e Dipartimenti.

UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA

CONCORSO

Procedure di selezione per la copertura di sette posti di ricercatore a tempo determinato in tenure track e pieno, vari GSD e Dipartimenti.

UNIVERSITA' «L' ORIENTALE» DI NAPOLI

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto per il settore professionale amministrativo-gestionale, area delle elevate professionalità, a tempo pieno ed indeterminato, per la direzione generale, con competenze in gestione e analisi dei dati.

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE DELLA SARDEGNA DI SELARGIUS

CONCORSO

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di diciotto posti nell'area del comparto, vari profili professionali, a tempo indeterminato.

OPERE PIE D'ONIGO DI PEDEROBBA

CONCORSO

Concorso pubblico, per soli esami, e mobilità volontaria per la copertura di posti di ope-



segue Concorsi ed Esami

ratore socio-sanitario, area degli operatori esperti, a tempo determinato, indeterminato e pieno, per il Centro servizi area sanitaria e socio-sanitaria per persone adulte anziane e con disabilità. [📄](#)

READ MORE [▶](#)

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE 4ª Serie Speciale
SPECIALE CONCORSI ED ESAMI N. 80 DEL 04.10.2024

G.U. N. 81 DEL 08.10.2024

08
10
24

AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

CONCORSO

Conferimento di sei borse di studio della durata di dodici mesi eventualmente prorogabili, da usufruirsi presso le sedi di Bologna e di Brasimone.

UNIVERSITA' DELL'AQUILA

CONCORSO

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato di durata di sei anni in tenure track e pieno, vari GSD, per il Dipartimento di ingegneria industriale e dell'informazione e di economia.

UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA

CONCORSO

Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato, vari GSD e Dipartimenti.

AZIENDA SANITARIA LOCALE «CITTÀ» DI TORINO»

CONCORSO

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di posti di dirigente medico e assistente sociale, varie discipline ed aree.



Concorsi ed Esami

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 DI CUNEO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di tecnico della riabilitazione psichiatrica, area dei professionisti della salute e dei funzionari. [📄](#)

READ MORE [▶](#)

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE 4ª Serie Speciale
SPECIALE CONCORSI ED ESAMI N. 81 DEL 08.10.2024

G.U. N. 82 DEL 11.10.2024

11
10
24

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PADOVA

CONCORSO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di vari profili professionali, area degli istruttori, a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve.

HUMANITAS UNIVERSITY DI PIEVE EMANUELE

CONCORSO

Procedure di selezione per la copertura di sette posti di ricercatore a tempo determinato e per la chiamata di un professore associato, vari GSD, per il Dipartimento di scienze biomediche.

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4 DI CIVITAVECCHIA

MOBILITA'

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di quindici posti di infermiere, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di coadiutore amministrativo senior, area degli operatori, a tempo indeterminato, con riserva di un posto a



favore dei volontari delle Forze armate.

**ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI
MIGRANTI E PER IL CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA POVERTA'**

CONCORSO

Selezione pubblica, in aspettativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente tecnico, a tempo pieno e determinato, responsabile della struttura semplice Sistema informativo e statistico.

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE 4ª Serie Speciale
SPECIALE CONCORSI ED ESAMI N. 82 DEL 11.10.2024**



28
02
24

**CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE**

N. 5242 - UD. 15.02.2024 - DEP. 28.02.2024

“[...] L’assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell’adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre tale parametro non rileva in sede di fissazione dell’assegno divorzile, che deve, invece, essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, [...] essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi [...]”.

La Corte di Cassazione, sezione prima civile, con Ordinanza n. 5242, depositata in data 28 febbraio 2024, in una causa di separazione personale tra coniugi per la determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli minori, conferma ancora una volta alcuni principi giurisprudenziali rilevanti. Osserva, infatti, la sezione, che la Corte di Appello ha erroneamente omissis di prendere in considerazione l’aumento della capacità economica dell’appellato, che, in corso di giudizio, si è notevolmente accresciuta a seguito del decesso del padre. Si legge infatti nell’Ordinanza: “[...] 5.2 La Corte d’appello, avendo registrato che [Omissis] non risultava proprietario di alcun immobile e coadiuvava il padre (proprietario, invece, di numerosi fabbricati e terreni utilizzati per la propria impresa agricola) nella sua attività, era dunque tenuta ad accertare (compiendo le indagini e gli accertamenti relativi anche d’ufficio: cfr. Cass. 10268/1996) il variare delle condizioni patrimoniali (ed eventualmente reddituali) dell’obbligato, conseguenti al decesso del genitore, al fine di parametrare il contributo di mantenimento riguardo a queste nuove condizioni. Accertamento che, invece, non è stato effettuato in termini puntuali, poiché la Corte distrettuale, dopo aver dato atto del recente decesso di [Omissis], si è limitata a considerare che ora la gestione dell’azienda agricola era presumibilmente stata affidata all’appellato e al fratello, con un aumento dei guadagni rispetto al passato.

5.3 La motivazione che il giudice deve offrire, a mente dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc.



segue Giurisprudenza

civ., costituisce la rappresentazione dell'iter logico-intellettuale seguito dal giudice per arrivare alla decisione, di modo che la stessa assume i caratteri dell'apparenza ove sia intrinsecamente idonea ad assolvere una simile funzione. La motivazione perciò assume carattere solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 22232/2016). La Corte distrettuale, nel prendere in esame congiuntamente le domande di decremento (nel senso richiesto dal padre) o incremento (come voluto, invece, dalla madre) del contributo al mantenimento dei figli, ha spiegato compiutamente perché non era possibile procedere a una diminuzione dell'assegno, ma non ha fatto cenno ad alcuna ragione idonea a motivare il rigetto della contrapposta pretesa.

Il rigetto del motivo di appello presentato sul punto dalla [Omissis] risulta così non giustificato, perché la lettura della decisione impugnata rende percepibili le ragioni di diniego dell'incremento, ma non consente di capire i motivi per cui i giudici distrettuali hanno ritenuto di non riconoscere l'aumento sollecitato dalla madre. Una simile anomalia argomentativa comporta una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza di una motivazione, nel suo contenuto minimo e indispensabile, capace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda. Rimane perciò viziata, anche per difetto di motivazione, la valutazione compiuta dalla Corte di merito a proposito della possibilità di riconoscere un incremento dell'assegno di mantenimento per i figli.

6. Il terzo motivo di ricorso assume, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 156 cod. civ., anche in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'omessa valutazione delle risorse patrimoniali conseguite dal [Omissis] a seguito della morte del genitore ai fini del riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie: la Corte d'appello non ha in alcun modo motivato l'omessa valutazione, al fine del riconoscimento dell'assegno in questione, della rilevante capacità patrimoniale del coniuge obbligato, conseguita a seguito del decesso del padre, e dell'apporto dato dalla moglie alla formazione dello stesso e alla vita della famiglia, accudendo i figli, in via esclusiva, e il coniuge e curando l'abitazione domestica.

7. Il motivo è inammissibile.



segue Giurisprudenza

7.1 Esso, infatti, pretende di applicare i criteri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di divorzio (evocando espressamente la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018) all'ambito dell'assegno di mantenimento previsto dall'art. 156 cod. civ..

Il che è non solo un'evidente fuor d'opera, posto che la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato la differenza dei due istituti (chiarendo che l'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve, invece, essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, l. 898/1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi; Cass. 17098/2019), ma anche un'affermazione che si pone in netto contrasto con le asserzioni della Corte distrettuale (la quale ha correttamente riconosciuto come il reddito adeguato a cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sia quello necessario a conservare tendenzialmente il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; pag. 9 della decisione impugnata) senza formulare alcuna precisa critica che consenta di comprendere perché, nella materia dell'assegno di separazione regolata dall'art. 156 cod. civ., debbano trovare ingresso i criteri previsti dall'art. 5, comma 6, l. 898/1970 per l'assegno di divorzio.

7.2 Il profilo appena evidenziato non risulta l'unico vizio di non riferibilità della censura in esame alla decisione impugnata. La Corte d'appello ha spiegato, a giustificazione della propria decisione, che il richiedente l'assegno di mantenimento è gravato dall'onere di dimostrare che la situazione in cui versa non sia ascrivibile a sua colpa, in modo che rimanga escluso che egli, pur potendo, non si sia doverosamente adoperato per reperire o migliorare la propria occupazione lavorativa retribuita in maniera confacente alle sue attitudini/capacità. I giudici distrettuali hanno ritenuto che la [Omissis] si trovasse proprio in queste condizioni di colpa, perché si avvaleva ancora di un orario lavorativo parziale con stipendio ridotto, pur avendo conseguito la laurea in scienze politiche nel 2012 e malgrado i tre figli fossero oramai divenuti maggiorenni, e già durante il matrimonio non si era maggiormente proiettata nella realtà lavorativa; per questo motivo la Corte di merito ha negato l'esistenza di una penalizzazione professionale da riequilibrare e che l'appellante potesse porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione dello stile di vita matrimoniale.

segue **Giurisprudenza**

A fronte di questi argomenti la doglianza in esame non considera in alcun modo, ancora una volta, le argomentazioni in diritto poste a fondamento della decisione e tenta di accreditare l'esistenza di una necessità di perequazione che la Corte distrettuale ha espressamente escluso (con un accertamento di fatto che, peraltro, non può essere rivisto in questa sede di legittimità).

7.3 Il motivo di ricorso in esame si sottrae così, nel suo complesso, alla necessità di rapportarsi al contenuto della decisione impugnata e contestare specificamente la ratio decidendi posta a suo fondamento; ciò malgrado l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale possa considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicito si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata e queste ultime, per essere enunciate come tali, debbano concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possano prescindere. 8. Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato nei limiti indicati, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, la quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il terzo, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma in data 15 febbraio 2024.

Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2024.

READ MORE

LINK AL TESTO INTEGRALE NON UFFICIALE

segue **Giurisprudenza**

18
07
24

CORTE COSTITUZIONALE
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALTE

(Aiuto al suicidio)

N. 135 SENTENZA 1 - 18 LUGLIO 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Aiuto al suicidio
- **Non punibilità, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019, di chi, alle condizioni e modalità stabilite nella medesima sentenza, agevola l'esecuzione del proposito di suicidio - Necessità, tra le condizioni indicate, che sussista anche quella che l'aiuto sia prestato a una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale**
- **Denunciata irragionevole disparità di trattamento, violazione della libertà di autoterminazione del malato nella scelta delle terapie, del principio di dignità e dei diritti convenzionali fondamentali della persona, quali il diritto alla vita e il diritto al rispetto della vita privata e familiare - Non fondatezza delle questioni - Rinnovato auspicio di un intervento legislativo che assicuri la concreta e puntuale attuazione ai principi fissati dalle pronunce n. 207 del 2018 e n. 242 del 2019 della Corte costituzionale, nonché stringente appello perché sull'intero territorio nazionale sia garantito a tutti i pazienti, inclusi quelli che si trovano nelle condizioni per essere ammessi alla procedura di suicidio assistito, una effettiva possibilità di accesso alle cure palliative appropriate per controllare la loro sofferenza. - Codice penale, art. 580, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019. - Costituzione, artt. 2, 3, 13, 32 e 117; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, artt. 8 e 14.**

Con la sentenza n. 135-2024, depositata il 18 luglio 2024, la Corte Costituzionale, nel corso di un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale sulla delicata questione del cosiddetto "suicidio assistito", dichiara non fondate le questioni sollevate circa la supposta disparità di trattamento tra malati effettivamente dipendenti da trattamenti sanitari determinati e malati dipendenti di fatto da altri tipi di trattamenti "soltanto" farmacologici e/o infermieristici essenziali ma non definibili in senso stretto di "sostegno vitale". La Corte, peraltro, coglie l'occasione per rinnovare, con dovizia di motivazioni, uno



segue Giurisprudenza

stringente appello perché sull'intero territorio nazionale sia garantito a tutti i pazienti, inclusi quelli che si trovano nelle condizioni per essere ammessi alla procedura di suicidio assistito, una effettiva possibilità di accesso alle cure palliative appropriate per controllare la loro sofferenza. Osserva la Corte: “[...] Nondimeno, questa Corte ha ritenuto e ritiene che il mantenimento, attorno alla persona, di una «cintura di protezione» (sentenza n. 50 del 2022, punto 3.1. del Considerato in diritto) contro scelte autodistruttive, realizzato attraverso la duplice incriminazione dell’omicidio del consenziente e di ogni forma di istigazione o agevolazione materiale dell’altrui suicidio, «assolv[a] allo scopo, di perdurante attualità, di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere» (ordinanza n. 207 del 2018, punto 6 del Considerato in diritto).

L’incriminazione in parola deve dunque essere, oggi, intesa come funzionale a proteggere la vita delle persone rispetto a scelte irreparabili che pregiudicherebbero definitivamente l’esercizio di qualsiasi ulteriore diritto o libertà, al fine di evitare che simili scelte, «collegate a situazioni, magari solo momentanee, di difficoltà e sofferenza, o anche soltanto non sufficientemente meditate» (ancora, sentenza n. 50 del 2022, punto 5.3. del Considerato in diritto), possano essere indotte, sollecitate o anche solo assecondate da terze persone, per le ragioni più diverse.

Il divieto in parola - ha ancora osservato questa Corte - «conserva una propria evidente ragion d’essere anche, se non soprattutto, nei confronti delle persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine, le quali potrebbero essere facilmente indotte a congedarsi prematuramente dalla vita, qualora l’ordinamento consentisse a chiunque di cooperare anche soltanto all’esecuzione di una loro scelta suicida, magari per ragioni di personale tornaconto. Al legislatore penale non può ritenersi inibito, dunque, vietare condotte che spianino la strada a scelte suicide, in nome di una concezione astratta dell’autonomia individuale che ignora le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite. Anzi, è compito della Repubblica porre in essere politiche pubbliche volte a sostenere chi versa in simili situazioni di fragilità, rimuovendo, in tal modo, gli ostacoli che impediscano il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, secondo comma, Cost.)» (ordinanza n. 207 del 2018, punto 6 del Considerato in diritto).



segue Giurisprudenza

6.2.- Tuttavia, questa Corte ha riconosciuto che ogni paziente è titolare di un diritto fondamentale a rifiutare ogni trattamento sanitario, compresi quelli necessari ad assicurarne la sopravvivenza (supra, punto 5.2.). Conseguentemente, l’ordinanza n. 207 del 2018 e la successiva sentenza n. 242 del 2019 hanno ritenuto irragionevole mantenere ferma l’operatività del divieto di cui all’art. 580 cod. pen. anche nell’ipotesi di pazienti che abbiano già la possibilità - alla luce della legge n. 219 del 2017, attuativa delle norme costituzionali in precedenza menzionate - di porre termine alla propria esistenza attraverso il rifiuto delle cure necessarie per tenerli in vita: rifiuto che determinerebbe la prospettiva del decesso in un breve lasso di tempo anche in pazienti che pure sarebbero in grado, proseguendo quei trattamenti, di sopravvivere a lungo.

La persistente operatività del divieto di assistenza al suicidio anche in tali situazioni, ha proseguito questa Corte, costringerebbe il paziente ad affrontare la morte attraverso un processo più lento, «in ipotesi meno corrispondente alla propria visione della dignità nel morire e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care» (ordinanza n. 207 del 2018, punto 9 del Considerato in diritto). Ciò comporterebbe una insostenibile compressione della «libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un’unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive» (art. 3 Cost.) (ordinanza n. 207 del 2018, punto 9 del Considerato in diritto).

L’art. 580 cod. pen. è stato, pertanto, dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevedeva un’eccezione alla generale punibilità di ogni forma di aiuto al suicidio per le peculiari ipotesi in cui la persona aiutata sia «una persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli», sempre che - a tutela dei soggetti deboli e vulnerabili - le condizioni e le modalità di esecuzione della procedura siano state verificate, nell’ambito della «procedura medicalizzata» di cui alla legge n. 219 del 2017, da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del



segue Giurisprudenza

comitato etico territorialmente competente.

7.- L'odierna ordinanza di rimessione sollecita, ora, questa Corte a estendere ulteriormente l'area della liceità delle condotte di aiuto al suicidio incriminate in via generale dall'art. 580 cod. pen., con riferimento ai pazienti rispetto ai quali sussistano i requisiti poc'anzi indicati sub (a) (patologia irreversibile), (b) (sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili) e (d) (capacità di prendere decisioni libere e consapevoli), ma rispetto ai quali difetti, invece, il requisito sub (c), e cioè l'essere mantenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale.

Secondo il rimettente, la persistente operatività del divieto penalmente sanzionato in queste ipotesi determinerebbe la violazione: dell'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento fra situazioni sostanzialmente identiche (infra, punto 7.1.); degli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., sotto il profilo della eccessiva compressione della libertà di autodeterminazione del paziente (infra, punto 7.2.); del principio della dignità umana (infra, punto 7.3.); dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al diritto alla vita privata di cui all'art. 8 CEDU, nonché al divieto di discriminazione, di cui all'art. 14 CEDU, nel godimento del medesimo diritto alla vita privata (infra, punto 7.4.).

Nessuna di tali questioni è, a giudizio di questa Corte, fondata. [...]

[...] 8.- Tutto ciò posto, va precisato - a fronte della varietà delle interpretazioni offerte nella prassi, sulla quale hanno insistito i difensori delle parti e degli intervenienti, nonché vari amici curiae - che la nozione di «trattamenti di sostegno vitale» utilizzata da questa Corte nell'ordinanza n. 207 del 2018 e nella sentenza n. 242 del 2019 deve essere interpretata, dal Servizio sanitario nazionale e dai giudici comuni, in conformità alla ratio di quelle decisioni.

Come si è più volte rammentato (supra, punti 6.2. e 7.1.), il paziente ha il diritto fondamentale di rifiutare ogni trattamento sanitario praticato sul proprio corpo, indipendentemente dal suo grado di complessità tecnica e di invasività. Incluse, dunque, quelle procedure che sono normalmente compiute da personale sanitario, e la cui esecuzione richiede certo particolari competenze oggetto di specifica formazione professionale, ma che potrebbero essere apprese da familiari o «caregivers» che si facciano carico dell'assistenza del paziente.

Nella misura in cui tali procedure - quali, per riprendere alcuni degli esempi di cui si è



segue Giurisprudenza

discusso durante l'udienza pubblica, l'evacuazione manuale dell'intestino del paziente, l'inserimento di cateteri urinari o l'aspirazione del muco dalle vie bronchiali - si rivelino in concreto necessarie ad assicurare l'espletamento di funzioni vitali del paziente, al punto che la loro omissione o interruzione determinerebbe prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo, esse dovranno certamente essere considerate quali trattamenti di sostegno vitale, ai fini dell'applicazione dei principi statuiti dalla sentenza n. 242 del 2019.

Tutte queste procedure - proprio come l'idratazione, l'alimentazione o la ventilazione artificiali, nelle loro varie modalità di esecuzione - possono essere legittimamente rifiutate dal paziente, il quale ha già, per tal via, il diritto di esporsi a un rischio prossimo di morte, in conseguenza di questo rifiuto. In tal caso, il paziente si trova nella situazione contemplata dalla sentenza n. 242 del 2019, risultando pertanto irragionevole che il divieto penalmente sanzionato di assistenza al suicidio nei suoi confronti possa continuare ad operare.

D'altra parte, a fugare i timori di progressiva incontrollata estensione dei presupposti del suicidio assistito paventati dalla difesa statale e da taluni amici curiae, deve essere ribadito come l'accertamento della condizione della dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, nel senso ora precisato, debba essere condotto, unitariamente, assieme a quello di tutti gli altri requisiti fissati dalla sentenza n. 242 del 2019.

Di cruciale rilievo appare, in questo contesto, non solo l'esistenza di una patologia incurabile e la permanenza di condizioni di piena capacità del paziente - evidentemente incompatibili con una sua eventuale patologia psichiatrica -, ma anche la presenza di sofferenze intollerabili (e non controllabili attraverso appropriate terapie palliative), di natura fisica o comunque derivanti dalla situazione complessiva di intensa «sofferenza esistenziale» che si può presentare, in particolare, negli stati avanzati delle patologie neurodegenerative (sul tema, Corte EDU, sentenza Daniel Karsai, paragrafo 47). Sofferenza, quest'ultima, che peraltro può risultare refrattaria a qualsiasi terapia palliativa, non potendosi considerare la sedazione continua profonda come un'alternativa praticabile rispetto a pazienti che non versino ancora in condizioni terminali, o che, comunque sia, rifiutino tale trattamento (sul punto, Corte EDU, sentenza Daniel Karsai, paragrafi 39 e 157).

9.- Deve, inoltre, essere qui riaffermata la necessità del puntuale rispetto delle condizioni procedurali stabilite dalla sentenza n. 242 del 2019, che questa Corte ha giudicato essen-



segue Giurisprudenza

ziali per prevenire quel pericolo di abusi a danno delle persone deboli e vulnerabili che l'aveva indotta, nell'ordinanza n. 207 del 2018, a sollecitare prioritariamente l'intervento del legislatore.

Queste condizioni sono inserite nel quadro della "procedura medicalizzata" di cui all'art. 1 della legge n. 219 del 2017, entro la quale deve essere necessariamente assicurato al paziente l'accesso alle terapie palliative appropriate ai sensi del successivo art. 2. Tale procedura prevede il necessario coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale, al quale è affidato il delicato compito di accertare la sussistenza delle condizioni sostanziali di liceità dell'accesso alla procedura di suicidio assistito, oltre che di «verificare le relative modalità di esecuzione, le quali dovranno essere evidentemente tali da evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze» (sentenza n. 242 del 2019, punto 5 del Considerato in diritto). Inoltre, in attesa di un organico intervento del legislatore, la sentenza n. 242 del 2019 richiede il necessario parere del comitato etico territorialmente competente.

In ogni caso, deve escludersi che la clausola di equivalenza, stabilita nel dispositivo della sentenza n. 242 del 2019 con riferimento ai fatti anteriori alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale, possa estendersi a fatti commessi successivamente - in Italia o all'estero -, ai quali si applicano invece i requisiti procedurali stabiliti dalla sentenza; fermo restando che l'eventuale mancata autorizzazione alla procedura, da parte delle strutture del servizio sanitario pubblico, ben potrà essere impugnata di fronte al giudice competente, secondo le regole ordinarie.

Resta naturalmente impregiudicata la necessità di un attento accertamento, da parte del giudice penale, di tutti i requisiti del delitto, compreso l'elemento soggettivo.

10.- Infine, questa Corte non può che ribadire con forza l'auspicio, già formulato nell'ordinanza n. 207 del 2018 e nella sentenza n. 242 del 2019, che il legislatore e il servizio sanitario nazionale intervengano prontamente ad assicurare concreta e puntuale attuazione ai principi fissati da quelle pronunce, oggi ribaditi e ulteriormente precisati dalla presente decisione, ferma restando la possibilità per il legislatore di dettare una diversa disciplina, nel rispetto dei principi richiamati dalla presente pronuncia.

Parimente, deve essere confermato lo stringente appello, già contenuto nella sentenza n. 242 del 2019 (punto 2.4. del Considerato in diritto), affinché, sull'intero territorio nazionale, sia garantito a tutti i pazienti, inclusi quelli che si trovano nelle condizioni per essere



segue Giurisprudenza

ammessi alla procedura di suicidio assistito, una effettiva possibilità di accesso alle cure palliative appropriate per controllare la loro sofferenza, secondo quanto previsto dalla legge n. 38 del 2010, sul cui integrale rispetto giustamente insiste l'Avvocatura generale dello Stato. Come sottolineato da questa Corte sin dall'ordinanza n. 207 del 2018, occorre infatti in ogni caso assicurare, anche attraverso la previsione delle necessarie coperture dei fabbisogni finanziari, che «l'opzione della somministrazione di farmaci in grado di provocare entro un breve lasso di tempo la morte del paziente non comporti il rischio di alcuna prematura rinuncia, da parte delle strutture sanitarie, a offrire sempre al paziente medesimo concrete possibilità di accedere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda continua, ove idonee a eliminare la sua sofferenza - in accordo con l'impegno assunto dallo Stato con la citata legge n. 38 del 2010 - sì da porlo in condizione di vivere con intensità e in modo dignitoso la parte restante della propria esistenza».

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 580 del Codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° luglio 2024.

[Omissis]

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2024

[Omissis]

READ MORE ►

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE
GAZZETTA UFFICIALE - 1a SERIE SPECIALE
CORTE COSTITUZIONALE - N. 30 DEL 24.07.2024.**



dal parlamento

SENATO – ASSEMBLEA

09
10
24229^a SEDUTA PUBBLICA

A conclusione della discussione del doc. CCXXXII concernente il Piano strutturale di bilancio di medio termine - Italia 2025-2029, l'Assemblea ha approvato la proposta di risoluzione n. 6 della maggioranza, che impegna il Governo a rispettare la traiettoria di spesa indicata nel Piano.

Il relatore, sen. Calandrini (FdI), ha riferito che il Piano è parte della riforma della *governance* economica europea ed è cruciale per stabilire il quadro programmatico delle finanze pubbliche italiane e promuovere investimenti e riforme. In attesa della revisione dei dati ISTAT, il Governo ha chiesto una proroga per l'invio del Piano alla Commissione europea, previsto ora per metà ottobre 2024, in coincidenza con il documento programmatico di bilancio. Il Piano include correzioni di bilancio fino al 2031, con una riduzione graduale del rapporto debito/PIL, che si prevede scenderà fino al 102,5 per cento entro il 2041, e un obiettivo di *deficit* sotto il 3 per cento entro il 2026, rispettando le indicazioni della procedura per disavanzi eccessivi aperta dalla Commissione europea. Il Governo prevede che le riforme e gli investimenti legati al PNRR possano contribuire a una crescita cumulata del PIL del 3,8 per cento entro il 2031, combinando sia le riforme attuate che quelle future; si evidenzia la necessità di continuare a migliorare la qualità delle istituzioni e l'ambiente imprenditoriale: tra le riforme prioritarie, ci sono quelle legate alla giustizia, all'amministrazione fiscale, alla spesa pubblica e al supporto per le imprese.

L'Assemblea ha approvato il ddl n. 932 recante modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione. Il testo passa alla Camera.

La relatrice, sen. Stefani (LSP), ha illustrato il provvedimento che, a seguito delle modificazioni apportate in sede referente, si compone di un solo articolo che modifica l'articolo 267 del codice di procedura penale, stabilendo che le intercettazioni non possono durare più di 45 giorni, salvo casi di assoluta indispensabilità, con specifica motivazione; il limite non si applica ai procedimenti legati alla criminalità organizzata e al terrorismo, ai quali continua ad applicarsi la disciplina del decreto-legge n. 152 del 1991, che prevede criteri meno rigidi per l'autorizzazione delle intercettazioni.

Nel corso della seduta il Presidente La Russa ha ricordato il 61° anniversario del disastro del

segue dal parlamento



Vajont, una delle peggiori catastrofi ambientali causate dall'uomo, che provocò migliaia di vittime lasciando un profondo segno nella memoria collettiva.

10
10
24230^a SEDUTA PUBBLICA

La seduta è stata dedicata al **sindacato ispettivo**.

Il Sottosegretario per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra ha risposto all'interrogazione (3-00977, sen. Gisella Naturale (M5S) e altri) sullo sfalcio delle piante di interesse apistico, spiegando che il divieto di sfalcio di tali piante da marzo a settembre è previsto per proteggere il ciclo vitale degli impollinatori; deroghe al divieto sono possibili solo in casi eccezionali, come epidemie fitosanitarie. La sen. Naturale ha criticato la rigidità delle misure PAC e chiesto flessibilità per evitare inutili rischi e supportare gli agricoltori nella loro attività sostenibile.

Il Vice Ministro della giustizia Sisto ha risposto congiuntamente alle interrogazioni nn. 3-00362 e 3-01099 (sen. Martella (PD) e altri) sulla situazione dell'istituto penitenziario per minorenni di Treviso, evidenziando l'attenzione del Ministero attraverso assunzioni di nuovi funzionari e polizia penitenziaria, lavori di manutenzione e ristrutturazione e l'apertura di comunità terapeutiche per ridurre il sovraffollamento. Insoddisfatto l'interrogante, che ha altresì stigmatizzato l'aumento delle detenzioni minorili senza adeguati investimenti sociali. Il Vice Ministro ha poi risposto all'interrogazione (3-01094, sen. Verini (PD) e altri) sulle iniziative per ridurre il sovraffollamento nelle carceri umbre, rimarcando l'impegno concreto del decreto "carcere sicuro", volto a ridurre il sovraffollamento e migliorare le strutture, nonché a incrementare il personale della polizia penitenziaria: a livello nazionale si stanno potenziando gli investimenti, inclusi nuovi padiglioni e strutture per trattamenti. Il sen. Verini ha criticato la lentezza nell'attuazione delle misure promesse: nonostante gli annunci del Governo, la situazione rimane drammatica.

Il Sottosegretario per l'interno Wanda Ferro ha risposto congiuntamente alle interrogazioni nn. 3-00153 (sen. Silvia Fregolent e Raffaella Paita (IV)) e 3-00193 (sen. Cottarelli (PD) e altri) sulle iniziative per il celere rilascio dei passaporti, illustrando le misure adottate, tra cui il potenziamento delle risorse umane e la creazione di un sistema di prenotazione online con un'agenda prioritaria per i casi urgenti; ha dunque richiamato il progetto Polis, che permette di richiedere passaporti presso gli uffici postali, con estensione progressiva a tutto



segue dal parlamento

il territorio nazionale. In replica, la sen. Fregolent ha sottolineato l'urgenza di una digitalizzazione più efficace per velocizzare i tempi di rilascio; parimenti, la sen. Zampa ha chiesto di accelerare i miglioramenti promessi, ricordando che il diritto alla mobilità dei cittadini è fondamentale.

Alle ore 15 si è svolto il question time.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini ha risposto all'interrogazione (3-01395), illustrata dalla sen. Aurora Floridia (Misto-AVS), sulle misure per garantire la sicurezza della viabilità lungo il Lago di Garda, illustrando gli interventi realizzati e pianificati su diverse strade e tratti critici: il progetto, che creerà un anello ciclabile di 166 km, garantirà sicurezza per ciclisti e pedoni, rispettando standard europei. Del tutto insoddisfatta l'interrogante, che ha chiesto di sospendere la ciclovia per evitare incidenti. Il Ministro ha quindi risposto all'interrogazione (3-01393), illustrata dal sen. De Rosa (FI-BP), sugli interventi di modernizzazione delle ferrovie regionali campane: lo Stato ha finanziato diversi progetti, tra cui 546 milioni per le ferrovie regionali, destinati a miglioramenti di sicurezza, potenziamento e digitalizzazione, con completamento previsto entro il 2026; c'è un attento monitoraggio per garantire l'uso efficiente delle risorse assegnate. Soddisfatto l'interrogante. In risposta all'interrogazione (3-01396), illustrata dalla sen. Di Girolamo (M5S), sull'adozione di un piano di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria, il Ministro ha riferito che attualmente sono attivi oltre 1100 cantieri sulla rete ferroviaria italiana per recuperare anni di mancata manutenzione; il Governo ha aumentato i fondi per la manutenzione ferroviaria, portandoli a 2,8 miliardi di euro. La sen. interrogante ha ricordato che i fondi sono sempre stati stanziati, invitando il Ministro ad assumersi le responsabilità delle gravi inefficienze del trasporto ferroviario. Il Ministro Salvini ha poi risposto all'interrogazione (3-01397), illustrata dal sen. Basso (PD), sui recenti guasti e disagi nel trasporto ferroviario e le misure per porvi rimedio, elencando investimenti significativi nelle ferrovie, tra cui opere per l'alta velocità e potenziamenti regionali, con 22 miliardi di euro destinati anche al Sud. In replica, il sen. Nicita (PD) ha accusato il Ministro di non assumersi la responsabilità del caos nei treni e nei voli, esortandolo a chiarire il suo ruolo davanti al Parlamento. Rispondendo, infine, all'interrogazione (3-01399), illustrata dalla sen. Pucciarelli (LSP), sulle misure di sostegno alle vittime di incuria infrastrutturale, il Ministro Salvini ha annunciato un provvedimento che istituisce un fondo di 7 milioni di euro nel 2025, con 1,5 milioni annui dal 2026, destinato ai familiari delle vittime di cedimenti infrastrutturali, con misure di sostegno come donazioni, borse di



segue dal parlamento

studio e assunzioni per gli orfani. La sen. Pucciarelli ha ringraziato il Ministro Salvini per l'impegno dimostrato nella gestione della tragedia del Ponte Morandi, sottolineando l'importanza del "modello Genova" come simbolo di rinascita.

Il Ministro della cultura Giuli ha risposto all'interrogazione (3-01400), illustrata dal sen. Renzi (IV), sulla nomina del nuovo presidente di ALES S.P.A., rassicurando sulla regolarità delle assunzioni, evidenziando che non ci sono stati reclami riguardo alle procedure seguite e difendendo la competenza del presidente Tagliaferri. Il sen. Renzi ha lamentato la mancanza di risposte concrete riguardo alle assunzioni, accusando il Governo di aver nominato una persona non qualificata. Il Ministro Giuli ha infine risposto all'interrogazione (3-01398), illustrata dal sen. Iannone (FdI), sul ruolo dell'intelligenza artificiale nella produzione culturale, richiamando i risultati del G7 Cultura di Napoli, con l'impegno dei Ministri della cultura di promuovere l'identificazione dei contenuti generati o modificati da intelligenza artificiale, e annunciando provvedimenti già adottati per garantire la qualità e la trasparenza nei settori creativi. Soddisfatto l'interrogante, che ha apprezzato la capacità del Ministro di portare avanti la visione culturale del Governo.

15
10
24**231ª SEDUTA PUBBLICA**

A conclusione delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2024, l'Assemblea ha approvato la proposta di risoluzione n. 2 della maggioranza, che, tra gli altri impegni, chiede al Governo di sostenere l'Ucraina a livello politico, economico e militare, condanna gli attacchi terroristici contro Israele e punta a risolvere la crisi di Gaza, sostenendo il ritorno sicuro dei rifugiati e la stabilizzazione in Libano.

Nelle sue comunicazioni all'Assemblea, la Presidente Meloni si è concentrata sulle sfide attuali dell'Europa, tra cui la guerra in Ucraina, la crisi in Medio Oriente e le difficoltà economiche. La Premier ha preliminarmente rimarcato l'importanza del nuovo ruolo italiano con Raffaele Fitto nella Commissione europea, simbolo della rinnovata centralità dell'Italia: ha chiesto unità politica per sostenere gli interessi nazionali in Europa, elogiando il lavoro sul PNRR. Ha criticato l'approccio ideologico del green deal, promuovendo la neutralità tecnologica e l'impegno del Governo verso politiche industriali che rendano sostenibile il passaggio all'elettrico, preservando la capacità produttiva nazionale e tutelando i posti di lavoro. La



Presidente ha ribadito il supporto all'Ucraina, evidenziando l'importanza di mantenere la stabilità internazionale e ha espresso preoccupazione per l'escalation in Medio Oriente, in particolare in Libano, e per le recenti azioni dell'esercito israeliano, che hanno colpito postazioni italiane nella missione UNIFIL: l'Italia continuerà a lavorare per la piena applicazione delle risoluzioni ONU, mantenendo una posizione ferma con Israele e tutte le parti coinvolte nel conflitto. In tema di politiche migratorie, Meloni ha richiamato con orgoglio i successi del Governo nel ridurre gli sbarchi, attribuendo questo risultato alle nuove politiche di controllo delle frontiere e agli accordi internazionali, come il memorandum con Tunisia ed Egitto. Ha criticato duramente alcune ONG, accusandole di delegittimare il lavoro della guardia costiera italiana e di favorire indirettamente i trafficanti di esseri umani; ha rivendicato il protocollo Italia-Albania quale modello che potrebbe essere esteso ad altre Nazioni e richiamato il Piano Mattei come soluzione innovativa, che punta a investire nel recovery delle Nazioni africane, promuovendo allo stesso tempo la stabilità politica

L'Assemblea ha inoltre approvato in prima lettura il ddl n. 778 concernente l'introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dagli articoli 61 e 625 del Codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del medesimo codice.

16 232^a SEDUTA PUBBLICA

10 L'Assemblea ha approvato definitivamente il ddl n. 824 recante modifica all'articolo 12 della
24 legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.

La relattrice, sen. Campione (FdI), ha illustrato il provvedimento, nel quale sono state assorbite altre proposte di legge sul tema, che interviene sull'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, che già punisce la surrogazione di maternità in Italia con pene che vanno dalla reclusione (da tre mesi a due anni) a multe tra 600.000 e un milione di euro. La modifica estende la giurisdizione italiana a queste condotte anche se compiute all'estero da cittadini italiani, anche in Paesi dove la pratica è legale. L'obiettivo è contrastare il "turismo procreativo", attraverso il quale si vuole aggirare il divieto di maternità surrogata in Italia. La relattrice ha enfatizzato come questa pratica mini le relazioni umane, interrompa il legame biologico e riduca il corpo della donna a una macchina da riproduzione.

Respinte le questioni pregiudiziali, è iniziata la discussione generale, alla quale hanno preso



parte i sen. Cataldi, Anna Bilotti, Sabrina Licheri, Dolores Bevilacqua, Elisa Pirro, Alessandra Maiorino (M5S), Susanna Camusso, Valeria Valente, Beatrice Lorenzin, Crisanti, Sensi (PD), Berrino, Lavinia Mennuni, Russo, Marta Farolfi (FdI), Elena Cattaneo (Aut), Scalfarotto (IV), Lombardo (Misto-Az) e Elena Murelli (LSP). I Gruppi di opposizione hanno duramente contestato un provvedimento propagandistico, che svela un atteggiamento autoritario e moralizzatore del Governo, che interferisce nelle scelte personali e nei diritti morali dei cittadini; limita l'autodeterminazione delle donne; stigmatizza i nati da maternità surrogata ed è palesemente vendicativo contro le coppie omogenitoriali. I Gruppi di maggioranza hanno disapprovato l'utero in affitto, definendolo una pratica aberrante che mercifica il concepimento e umilia la dignità delle donne, riducendole a semplici incubatrici: la battaglia contro la maternità surrogata serve a tutelare i diritti dei bambini e a preservare le leggi naturali. Pur dissentendo dalla maternità surrogata, le senatrici Valente e Lorenzin (PD), hanno criticato l'approccio del Governo, focalizzato più sul consenso politico che sul benessere sociale. L'Assemblea è poi passata alla discussione di ratifiche di accordi internazionali, approvando in prima lettura il ddl n. 1230 di ratifica Accordi Italia, BERS e Ucraina su progetti ripristino centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024.

È stato poi approvato in prima lettura il ddl n. 1228 recante ratifica Accordo Italia-Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024.

L'Assemblea ha infine approvato il ddl n. 1229 recante ratifica Accordo UE-Ghana di partenariato economico interinale, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016.

In occasione dell'81° anniversario del rastrellamento del ghetto di Roma, la Vice Presidente Castellone ha ricordato la violenza razziale subita dalla comunità ebraica romana.

17 233^a SEDUTA PUBBLICA

10 Il Ministro della difesa Crosetto ha reso un'informativa sui recenti attacchi alle sedi della
24 missione UNIFIL in Libano: dal 1° ottobre Israele ha intensificato le sue operazioni militari in Libano e si sono verificati una serie di attacchi in cui le truppe israeliane hanno colpito le basi UNIFIL, con danni significativi alle infrastrutture e in alcuni casi anche feriti tra i caschi blu. Il Governo italiano ha espresso forte preoccupazione per le violazioni del diritto internazionale da parte di Israele e, pur riconoscendo il diritto di Israele di difendersi, ha richiamato l'importanza del rispetto della missione UNIFIL e della protezione dei caschi blu.



L'Italia crede fermamente negli sforzi diplomatici e nel coinvolgimento attivo delle organizzazioni internazionali come l'ONU; è pertanto fondamentale non solo preservare, ma anche potenziare la missione UNIFIL perché sia efficace e credibile nel suo ruolo di mantenimento della pace e di prevenzione di nuovi conflitti: in tal senso, sono necessari nuove regole d'ingaggio e un aggiornamento della risoluzione ONU 1701. L'Italia promuove anche un progetto di assistenza alle forze armate libanesi, con l'obiettivo di ridurre l'influenza di Hezbollah, ed è impegnata a livello internazionale, con conferenze e incontri, per garantire un approccio multilaterale, ribadendo con forza il valore della diplomazia e del dialogo tra le parti coinvolte, evitando di accettare la forza militare come unica soluzione possibile. L'Assemblea è poi passata allo svolgimento di interrogazioni.

Il Sottosegretario per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra ha risposto all'interrogazione (3-01340, sen. Alfieri e Franceschelli (PD)) sulle forti oscillazioni dei costi di produzione del burro: la produzione di burro in Italia copre il 63 per cento del fabbisogno interno, ma il mercato nazionale resta influenzato da dinamiche europee e mondiali; Ministero dell'agricoltura continuerà a supportare il settore per affrontare le difficoltà economiche. In replica, il sen. Franceschelli ha chiesto un monitoraggio attento dei prezzi e delle pratiche di speculazione per proteggere gli agricoltori e garantire il costo minimo di produzione. Il Vice Ministro della giustizia Sisto ha risposto all'interrogazione con carattere d'urgenza (3-01267, sen. Gasparri (FI-BP)) sulla vicenda giudiziaria relativa all'uccisione del maresciallo dei Carabinieri Cerciello, affermando che il Ministero ha già avviato accertamenti sulla questione: il tribunale ha ritenuto attenuate le esigenze cautelari in base al comportamento dell'imputato in carcere e al percorso di rieducazione intrapreso, confermando l'assenza di profili disciplinari nei confronti dei giudici coinvolti. L'interrogante ha ribadito un forte biasimo per la riduzione delle pene inflitte, che offende le Forze dell'ordine, chiamando in causa i magistrati responsabili. Il Sottosegretario ha poi risposto all'interrogazione (3-01274, sen. Martella (PD) e altri) sulla condizione del carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia, richiamando gli sforzi del Ministero della giustizia per migliorare l'assistenza psicologica, con un aumento dei fondi e iniziative per potenziare il personale; nonostante le difficoltà, sono in corso misure per affrontare le problematiche strutturali e garantire la sicurezza dei detenuti. Il sen. Martella ha ribadito l'urgenza di investire in misure alternative e nel reinserimento sociale per affrontare l'emergenza carceraria e prevenire la recidiva.

Alle 15 si è svolto il question time.



CAMERA - AULA

08
10
24361^A SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di martedì 8 ottobre 2024, è proseguito l'esame del disegno di legge: Disposizioni in materia di lavoro (Testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 28 novembre 2023, degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532) (AC 1532 bis - A) Alle ore 12.30, nell'Aula di Montecitorio si è svolta la seduta comune del Parlamento per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Si è trattato dell'ottavo scrutinio dove è necessaria la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Non avendo nessuno dei candidati raggiunto il quorum necessario, si dovrà procedere alla convocazione di una nuova votazione.

Nella parte antimeridiana della seduta ha avuto luogo lo svolgimento di interrogazioni sui seguenti argomenti: elementi ed iniziative in ordine alla carenza di personale, alla riduzione del sovraffollamento carcerario e al rinnovo dei finanziamenti per i progetti relativi agli uomini maltrattanti nella casa circondariale di Santo Spirito a Siena (Boldrini - PD-IDP); iniziative in ordine all'integrazione e all'aggiornamento del "Portale Servizi Telematici - Azione di Classe/Class Action" (D'Orso - M5S). Per il Governo è intervenuto il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove.

09
10
24362^A SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di mercoledì 9 ottobre 2024, la Camera ha approvato il disegno di legge: Disposizioni in materia di lavoro (Testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 28 novembre 2023, degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532) (C. 1532-bis-A).

Al termine l'esame della proposta di legge sul riconoscimento del relitto del regio sommergibile «Scirè» quale sacrario militare subacqueo (C. 1744)

Nella parte antimeridiana della seduta la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza presentata sul Piano strutturale di bilancio di medio termine - Italia - 2025 e ha



segue dal parlamento

avuto luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata sui seguenti argomenti: Iniziative normative volte a rivedere il cosiddetto interrogatorio preventivo alla luce delle criticità emerse da recenti notizie di stampa (D'Orso - M5S);

Iniziative diplomatiche volte a garantire la sicurezza dei giornalisti italiani all'estero, con particolare riferimento alla vicenda dei giornalisti Rai incriminati in Russia (Faraone - IV-C-RE);

Intendimenti in ordine alla conferma del divieto di estrazione mineraria nelle aree protette e nei siti rete Natura 2000, con particolare riguardo al Parco del Beigua (Pastorino - MISTO+EUROPA);

Iniziative di competenza volte a promuovere un confronto con gli operatori del settore in relazione alla riorganizzazione del mercato della distribuzione del gas (Ruffino - AZ-PER-RE);

Iniziative in materia di politica energetica volte ad attrarre investimenti nel settore delle fonti rinnovabili, con particolare riguardo alla vicenda della Senec di Brindisi (D'Attis - FI-PPE);

Intendimenti in ordine alla ripresa della produzione di energia nucleare in Italia (Lupi - NM(N-C-U-I)-M);

Iniziative urgenti in ordine all'immissione in ruolo e alla stabilizzazione del personale docente e amministrativo del comparto scuola (Piccolotti - AVS);

Iniziative in ordine al reclutamento e alla stabilizzazione dei docenti, anche in relazione al recente deferimento dell'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea (Manzi - PD-IDP);

Chiarimenti in ordine ai dati relativi alle supplenze per l'anno scolastico 2024-2025 (Sasso - LEGA);

Iniziative per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti delle forze dell'ordine, anche in relazione agli incidenti verificatisi in occasione delle recenti manifestazioni a favore della Palestina (Foti - FDI).

10 363^A SEDUTA PUBBLICA

10
24
Nella seduta di giovedì 10 ottobre 2024, la Camera ha approvato la proposta di legge sul riconoscimento del relitto del regio sommergibile «Scirè» quale sacrario militare subacqueo (C. 1744); i restanti provvedimenti all'ordine del giorno sono sati rinviati.



segue dal parlamento

15 365 SEDUTA PUBBLICA

10
24
Nella seduta di martedì 15 è stata approvata la risoluzione di maggioranza presentata sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre.

In seguito è stato assegnato a Commissione in sede legislativa il disegno di legge n. 1980.

Nella parte antimeridiana della seduta, il presidente del Consiglio ha consegnato il testo delle sue comunicazioni; si è svolta poi la discussione generale sulla proposta di Modifiche al Regolamento.

18 366 SEDUTA PUBBLICA

10
24
L'Aula nella seduta di mercoledì 18 ottobre us ha esaminato le mozioni concernenti iniziative per il rilancio produttivo e occupazionale degli stabilimenti italiani di Stellantis ed ha approvato le mozioni Caramanna, Barabotti, Squeri, Cavo ed altri n. 1-00335 e Faraone ed altri n. 1-00347; ha inoltre approvato la mozione Richetti, Schlein, Conte, Bonelli ed altri n. 1-00316 riformulata, respingendone i capoversi da 1 a 5, 7, 11, 13, 14, 15, 20 e 21 del dispositivo e i capoversi 3, 9, 34 e 60 della premessa. Ha poi approvato la mozione Polidori, Vietri, Loizzo, Semenzato ed altri n. 1-00204, le mozioni Di Biase ed altri 1-00209, Sportiello ed altri n. 1-00214, Zanella ed altri n. 1-00337, Bonetti ed altri, n. 1-00343, come riformulate, e parti della mozione Boschi ed altri n. 1-00344 concernenti iniziative per la prevenzione e la cura del tumore al seno.

Nella seduta antimeridiana il Vicepresidente Sergio Costa ha ricordato la figura di Francesco Merloni, già componente della Camera dei deputati. L'Assemblea ha osservato un minuto di silenzio. È seguito un breve dibattito cui ha preso parte un rappresentante per gruppo.

Successivamente la Camera ha approvato il documento: Proposta di modificazione al Regolamento (Modifiche al Regolamento per la razionalizzazione di fasi e di tempi dei procedimenti e per l'aggiornamento del testo) (Doc. II, n. 9).

Alle 15 ha avuto luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata - question time in diretta Rai.



segue dal parlamento

17
10
24

367 SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di giovedì 17 ottobre è stata approvata la mozione di maggioranza Rizzetto, Ravetto, Tenerini, Semenzato ed altri n. 1-00341 concernenti iniziative in materia di parità di genere, con particolare riguardo alle condizioni lavorative, economiche e sociali delle donne.

Si è svolta, inoltre, l'informativa urgente del Governo sugli attacchi alle sedi UNIFIL in Libano.

Rinviata alla prossima settimana la discussione della proposta di inchiesta parlamentare: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019 [👉](#)